

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **506**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2000

Risoluzione

del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001
(COM(2000) 304 – C5-0315/2000 – 2000/0154(CNS))

Annunziata il 10 ottobre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. Vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2000) 304),

B. visto l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

C. consultato dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 37 e dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5-0315/2000),

D. visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

E. visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0194/2000),

1. approva la proposta di regolamento del Consiglio così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in confor-

mità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli stati membri e della Repubblica di Guinea.

**Accordo di pesca UE-Repubblica di Guinea
A5-0194/2000**

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (COM(2000) 304 – C5-0315/2000 – 2000/0154(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)
Articolo 2-bis (nuovo)

Articolo 2-bis.

Durante l'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale di valutazione.

Articolo 2-ter (nuovo)

Articolo 2-ter.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione annuale di applicazione sulle azioni mirate che le autorità della Guinea debbono fornirle in base all'articolo 4, quarto comma, del protocollo.

(Emendamento 3)
Articolo 2-quater (nuovo)

Articolo 2-quater.

Sulla base di dette relazioni e tenuto conto del parere del Parlamento europeo in merito, il Consiglio conferisce mandato alla Commissione di avviare, se del caso, negoziati per l'adozione di un nuovo protocollo.